

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità, D.lgs. n. 117), l'Associazione senza scopo di lucro, ente del terzo settore, denominata "Bambini nel Deserto", in seguito denominata anche solo "BnD" o "Associazione".

In seguito all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 117, nella sezione g), la denominazione muterà automaticamente in "BAMBINI NEL DESERTO ETS" per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche: "BnD ETS", ovvero "BnD - Ente di Terzo Settore".

L'Associazione, una volta iscritta al RUNTS, utilizzerà, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

L'Associazione ha sede in Modena (MO). La variazione di sede sociale nell'ambito dello stesso comune, non comportando modifica dello statuto, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, riunita in seduta ordinaria, può istituire o sopprimere eventuali sedi secondarie, in Italia o all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - PRINCIPI GENERALI

L'Associazione, apartitica e non confessionale, è un centro permanente di vita Associativa a carattere democratico le cui attività, sono espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun scopo di lucro anche indiretto ed opera in Italia e all'estero per la realizzazione di progetti umanitari, di sensibilizzazione e di promozione culturale dei valori di solidarietà, altruismo, integrazione, legalità e giustizia sociale, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e presta la sua opera nei paesi in via di sviluppo o dove si sviluppano situazioni critiche determinate da conflitti, eventi ambientali estremi svolgendo attività di cooperazione allo sviluppo e di intervento in emergenza umanitaria, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

E' aperta a chiunque condivida i principi su cui l'Associazione si fonda.

L'Associazione non ha e non si presta ad avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro e non è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

L'Associazione si avvale d'ogni strumento lecito che sia utile al raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, efficacia ed efficienza della propria azione ed opera nel settore della cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

Articolo 3 - FINALITA'

Registrato a

Modena

il 28/04/2023

N. 10211

L'Associazione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Scopo della Associazione è la promozione e protezione dei diritti dei minori - secondo la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, ed opera in particolare con popolazioni di paesi che vivono gravi difficoltà sociali, economiche, ambientali, in attività di cooperazione allo sviluppo e d'intervento in situazione di emergenza umanitaria volte a migliorare, in primo luogo, le condizioni di vita dei bambini, delle bambine e delle loro famiglie o comunità di appartenenza.

Articolo 4 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione, per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale, in Italia e all'estero, le seguenti attività di interesse generale, così come individuate nell'art. 5 D.Lgs 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera l);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n);

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lettera o);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);

* promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera w).

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, svolgere le seguenti attività:

- a) sensibilizzare la collettività sulle condizioni di vita e sulle problematiche sociali dei paesi e delle comunità dove l'Associazione opera;
- b) predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà, della partecipazione, della pace e della sostenibilità;
- c) sostenere e valorizzare il patrimonio culturale sia a fini di tutela delle identità culturali e dei beni storici e naturalistici dei Paesi interessati, che quale fonte di occupazione, di reddito e quindi di sviluppo dello stesso;
- d) promuovere azioni per lo sviluppo e la tutela dei Diritti Umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei Diritti dell'uomo, della donna e del bambino promuovendo il progresso sociale finalizzato ad un migliore tenore di vita in un contesto di maggiore libertà.
- e) realizzare progetti e programmi di Cooperazione Internazionale nei PVS;
- f) intervenire secondo competenze, risorse e capacità nelle Emergenze Umanitarie nei PVS;
- g) produrre libri, materiale audio-visivo e organizzare incontri volti alla sensibilizzazione della cittadinanza italiana sulle attività e le criticità nei PVS in cui l'Associazione opera;
- h) organizzare corsi di formazione per Volontari e Soci;
- i) Collaborare con altre associazioni, organizzazioni o privati che si prefiggono i medesimi obiettivi;
- l) ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 5 - ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art. 6 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 7 - VOLONTARI, VOLONTARIE E RISORSE UMANE

L'Associazione può avvalersi di volontari/e nello svolgimento delle proprie attività. I/Le volontari/e che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. L'Associazione ha facoltà di iscrivere nel registro anche i/le volontari/e occasionali, se previsto nel regolamento di cui al presente articolo.

L'Associazione può deliberare di rifondere al/la volontario/a le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del D.lgs. n. 117. In materia di gestione dei/le volontari/e e dei rimborsi delle spese a questi/e riconosciuti l'Associazione adotta apposito regolamento.

I/Le volontari/e vengono assicurati/e contro gli infertuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal D.lgs. n. 117.

Articolo 8 - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- b) dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici anche in regime di convenzione o di accreditamento o finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di Organismi Internazionali;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi annualmente da parte di chi intende aderire all'Associazione e da parte degli associati. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli

aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi.

Il fondo di dotazione non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. I versamenti effettuati dagli associati per quote associative e contributi qualunque sia l'entità, sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

Art. 9 - ASSOCIATI

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che:

- a) condividono le finalità e i metodi di lavoro dell'Associazione;
- b) condividano e accettano i contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti Interni dell'Associazione;
- c) si impegnano a lavorare attivamente per lo sviluppo dei progetti e le attività dell'Associazione;
- d) hanno dimostrato interesse e collaborazione fattiva, nonché continuativa, alle attività dell'Associazione;
- e) siano state ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) versano la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo.

Per essere ammessi al ruolo di Associato è necessario essere presentati da un Associato dell'Associazione e rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio direttivo, specificando le proprie generalità, in quanto persona fisica, e recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto, deliberazioni degli organi sociali, Codice etico ed eventuali regolamenti.

Se la domanda è inoltrata da persona giuridica, Associazione o ente, essa deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, la sede e la descrizione dell'attività svolta;
- b) il ruolo o la carica della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo che ha autorizzato la domanda. Alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto nonché copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda.

Il Consiglio Direttivo si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di ammissione. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. L'aspirante associato, con lettere inviate al Presidente, può chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Art. 10 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati hanno il diritto:

- a) di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione;

b) di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, garantendo la democraticità dell'Associazione;
c) se maggiorenni, di accedere alle cariche associative;
d) di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
L'esercizio dei diritti di socio spetta solo ed esclusivamente a coloro che sono in regola con il pagamento della quota annuale.

Articolo 11 - I DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati devono:

a) collaborare attivamente allo sviluppo dell'Associazione e rispettare gli impegni di responsabilità presi con la medesima;
b) sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni, del Codice etico e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
c) sono tenuti al pagamento della quota sociale annua;
d) non devono tenere comportamenti contrari all'interesse e all'immagine dell'Associazione;
e) devono, qualunque sia il loro ruolo all'interno dell'Associazione, mantenere un comportamento rispettoso, nei confronti degli altri associati e nei confronti dell'Associazione, dei suoi programmi, dei suoi ideali quando si trovano ad operare per conto dell'Associazione, sia all'interno della sede che nel corso delle spedizioni nei Paesi in Via di Sviluppo.
f) viene fatta salva ogni azione civile e penale nei confronti dell'associato che trattenga indebitamente somme destinate all'Associazione e che in qualunque modo violi le normative civili e penali poste a tutela dell'integrità della stessa.

Articolo 12 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Qualora un Associato non dovesse rispettare il presente Statuto o i Regolamenti Interni o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, potrà essere espulso dall'Associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza assoluta dei suoi membri, non prima di aver sentito l'interessato e di aver valutato le sue osservazioni in merito.

L'associato, a cui vengano contestati comportamenti passibili di espulsione, può richiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea dei Soci e può far ricorso all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla comunicazione dell'esclusione. Oltre alla espulsione di cui sopra, la perdita della qualità di Socio può avvenire per:

a) recesso volontario, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da parte del Socio al Consiglio Direttivo; il recesso avrà decorrenza immediata;
b) decadenza, su decisione del Consiglio Direttivo, quando siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale di cui all'Art. 10. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote. La quota sociale non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente del Consiglio direttivo;

d) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.lgs. 117/2017.

Ai componenti degli Organi Sociali, incluso l'Organo di controllo, mediante delibera di Assemblea, può essere attribuito un compenso per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nel rispetto dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 comma 2 e 3.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa e si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta riferita ad ogni specifica convocazione. Ogni associato può rappresentare fino a 3 associati e, nel caso in cui vi siano più di 500 soci, il numero delle deleghe attribuibili a ciascun associato è pari a 5.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o almeno un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno venti giorni prima della data fissata per la prima convocazione e con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea (a mezzo notiziario periodico, per via telematica, ecc.).

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non può avere luogo lo stesso giorno della prima.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di questo ultimo, dal Consigliere più anziano di età ovvero da un associato nominato dall'Assemblea stessa. Ogni volta che l'Assemblea si riunisce il Presidente nomina il Segretario con il compito di verbalizzare.

Ogni associato ha diritto ad un voto e le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone o quando almeno un terzo degli associati richieda la votazione a scrutinio segreto.

Sono competenze dell'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo e quando ne ricorrano gli obblighi di legge, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'entità della quota sociale annua, su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) delibera sull'eventuale destinazione di utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve che si creassero durante la vita dell'Associazione qualora ciò sia consentito dalla Legge;

b) delibera sulle altre questioni attinenti all'Associazione e riservate alla sua competenza dal presente Statuto e dal Regolamento interno o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

l) delibera sull'esclusione da Socio assunta dal Consiglio Direttivo;

l) delibera sugli eventuali compensi attribuiti ai componenti degli organi sociali dell'Associazione, nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa di settore.

L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sono competenze dell'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento e la devoluzione del suo patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sulla sfiducia al Consiglio Direttivo;

d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o su qualsiasi altra delibera sia stata inserita nell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea in forma straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nel caso di modifiche statutarie l'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti: in tale caso l'assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza della metà degli associati.

Nel caso di deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, trasformazione, fusione o scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del D.lgs. 117/17, la partecipazione all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, garantire lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; al segretario dell'Assemblea riportare adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri (Consiglieri) eletti

dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra gli associati dell'Associazione.

I Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Se un Consigliere intende dimettersi ne darà comunicazione al Presidente, il quale a sua volta provvederà a informare gli altri Consiglieri. Nel caso in cui a seguito delle dimissioni di un Consigliere, il numero dei membri non scenda sotto il minimo legale, il Consiglio Direttivo rimarrà in carica coi Consiglieri rimasti, fino alla sua scadenza.

Se il numero dei Consiglieri in carica diviene inferiore a 5 per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede a nominare dei Consiglieri sostituiti affinché il numero dei membri del Consiglio resti sempre almeno pari a 5.

I Consiglieri sostituiti sono scelti tra gli associati, i primi fra i non eletti, nelle ultime votazioni per il Consiglio Direttivo. I Consiglieri sostituiti scadono alla prima riunione dell'Assemblea degli associati, la quale provvederà a effettuare le nuove nomine. Se il numero dei Consiglieri in carica diviene inferiore a 3 per qualsiasi causa, il Presidente deve convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta si renda necessario per deliberare su questioni di sua competenza.

È convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, oppure quando almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 10 giorni prima della data fissata, salvo caso di urgenza, oppure con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea (a mezzo notiziario periodico, per via telematica, sul sito internet dell'Associazione, ecc.).

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone o quando almeno un terzo dei consiglieri richieda la votazione a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, garantire lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; al Segretario riportare adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo che gestisce l'Associazione e ad esso spettano tutti i compiti e i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che le leggi e il presente lo Statuto non attribuiscono ad altri organi dell'Associazione (Assemblea e Presidente).

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico

nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare, i compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) eleggere, tra i suoi membri: il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente dell'Associazione ed il Tesoriere dell'Associazione, che gestisce le entrate e le uscite dell'Associazione, che si occupa della tenuta e dell'aggiornamento dei libri contabili e della stesura della bozza di bilancio consuntivo e preventivo;
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi della Associazione sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) gestire le attività finalizzate alla realizzazione delle strategie e programmi dell'Associazione;
- e) gestire le risorse fisiche e finanziarie per il perseguimento degli obiettivi associativi e per la realizzazione dei piani di lavoro;
- f) proporre l'entità della quota sociale, deliberata dall'Assemblea Ordinaria;
- g) predisporre ed approvare eventuali Regolamenti interni, procedure interne ed il Codice Etico dell'organizzazione;
- h) proporre le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- i) predisporre e presentare all'Assemblea per definitiva approvazione le bozze di Bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- j) predisporre, per libera determinazione o per obblighi di legge, e presentare all'Assemblea per sua approvazione, il bilancio sociale, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte;
- k) convocare le Assemblee, definendone l'ordine del giorno;
- l) deliberare sulla ammissione o esclusione di nuovi associati;
- m) deliberare sull'espulsione di soci, nei casi previsti dall'Art. 12 del presente statuto;
- n) promuovere l'attività assistenziale, sociale, solidaristica dell'Associazione in conformità ai principi contemplati nel presente Statuto;
- o) stabilire in quale misura avvalersi di collaboratori e dipendenti remunerati, nei limiti previsti dall'art 33 del Codice del Terzo Settore;
- p) stabilire le modalità di svolgimento di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 117/2017;
- q) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- r) ratificare collaborazioni e partenariati con altri enti;
- s) deliberare la costituzione, la partecipazione alla costituzione, l'associazione, l'affiliazione, la federazione ad altri enti consorzi, ATS, ecc.;
- t) conferire e revocare atti di delega, conferendo i relativi poteri necessari, riservandosi in qualunque momento la facoltà di revoca.

Articolo 17 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ciascun consigliere, o l'intero Consiglio Direttivo, cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o per

sfiducia nei loro confronti espressa dall'Assemblea Straordinaria.

Articolo 18 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i propri membri, con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. Resta in carica, salvo dimissioni volontarie, per un periodo di anni 3 ed è rieleggibile.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione, gli spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio, ed è titolare delle seguenti deleghe:

- a) responsabilità della conservazione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base al decreto 81/2008;
- c) nomina di avvocati per le questioni di carattere legale, riguardanti l'Associazione, a spese dell'Associazione medesima;
- d) in caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni spettano al Vice-Presidente o ad un consigliere all'uopo delegato;
- e) il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, salvo chiedere la ratifica dei provvedimenti adottati, da parte del Consiglio stesso, il quale allo scopo sarà convocato con la massima sollecitudine;
- f) La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia nei suoi confronti espressa dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

Articolo 19 - ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, del Codice Etico e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle norme di legge ed in particolare alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

Articolo 20 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea nomina, di sua iniziativa, per obblighi derivanti dalle proprie attività o al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs. 117/2017, un Revisore legale dei conti o una società di Revisione legale. In alternativa, ai sensi dell'art.30, Comma 6 del D. Lgs. 117/2017, può assegnare all'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della Revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze.

Nel caso in cui l'Organo di Controllo, incaricato della Revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso deve essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi. L'Organo di Controllo incaricato della Revisione legale dei conti o il Revisore Legale dei Conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

L'Organo di Revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio di esercizio.

Articolo 21 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo - nel quale devono essere riportate tutte le donazioni, i contributi e i lasciti ricevuti - è predisposto, in tempo utile, dal Tesoriere ed approvato dall'Assemblea Ordinaria, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro il 30 di giugno dell'esercizio successivo rendiconti, bilanci e rendiconti della raccolta fondi devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predisporre il bilancio sociale che, previa approvazione dell'Assemblea, dovrà, se dovuto, essere pubblicato sul proprio sito internet o sul sito internet della rete associativa cui eventualmente l'Associazione aderisce o in alternativa depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 22 - AVANZI DI GESTIONE E DIVIETO DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso

di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 - LIBRI SOCIALI

Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 117, sono istituiti e aggiornati, secondo le competenze attribuite ai vari Organi dell'associazione, i libri sociali, ossia:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 117, se istituito;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 117, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o digitale, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per il libro degli associati: i dati relativi alla posizione degli associati, nel rispetto delle normative in materia di privacy;

- per i libri dalla lett. b) alla lett. e) i verbali e gli eventuali allegati.

Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali individuati nel presente articolo previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC al Comitato esecutivo.

Il diritto di accesso ai predetti libri potrà essere esercitato dall'associato a mezzo il suo legale rappresentante o altra persona da questi delegata nella qualità predetta, e dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della domanda ed alla presenza di un membro delegato dal Consiglio direttivo.

Gli associati, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato e all'eventuale delegato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per sviluppare attività analoghe a quelle proprie dell'Associazione, al di fuori di questa.

L'associato o suo delegato, potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla privacy, del libro degli associati.

Art. 24 - SCIoglimento

Secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento o estinzione, l'Assemblea, sulla base di una proposta formulata dal Consiglio Direttivo, delibera la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45,

comma 1 del D.lgs. n. 117, a uno o più Enti di Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Consiglio direttivo nomina i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

Art. 25 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni del D.lgs. n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, e, in subordine, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

F.to LUCA IOTTI

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.